

Relazione alla Camera dei Deputati

Signori Deputati

Oggetto

Progetto di legge per una leva Ordinaria di
Diecimotocinquanta Fucili Marittimi
da eseguirsi nel 1854.

Una giusta precisione perche
fondata sopra i recenti dati dei termini
di ferma degli uomini componenti il
Corpo Reale Equipaggiamento a dimo-
strare al Ministero della Marina che
facendosi gradualmente largo al licenzia-
mento di que marinari che arrivano solo
compiuto il loro servizio, tenuto conto della
conto dei decessi, delle diserzioni ed altre
cause, la forza di esso verrebbe di tal fatto
ridotta sul finire del seguente anno da solo
presentare una deficienza di oltre a 320
uomini

Questo numero per un Corpo che
non ascende molto oltre il migliajo in
tempo di pace e talmente Considerabile
che il servizio della Real Marina tanto
a terra quanto a bordo sarebbe esposto a
gravissimo incaglio ove non si avri-
di porri riparo in tempo opportuno

E inoltre a considerarsi che il tener
quanto piu si puo questo Corpo al suo
completo e suggerito altamente dalla
speciale ragione che dovendosi sviluppare
la forza del medesimo per casi straordinari
e indispensabile che si abbia un

2

nuovo non soverchiamente ristretto di
marinari che sieno sufficientemente
istruiti e pratici nel maneggio delle
armi e nel servizio delle artiglierie.

Il Ministero non potrebbe differire
il provvedimento del tutto necessario di
presentarsi, o signori, d'ordine del Re un
progetto di legge per una Lora ordinaria
de' Due Centocinquanta Scritte
Marittime da eseguirsi a Tenore dei
Regolamenti Marittimi onde
colla medesima abbia la Real Marina
il mezzo di soddisfare alle esigenze del
proprio servizio.

Se come la proposta che vien sottoposta
alla Camera è di ordinaria occorrenza
annuale ed ordinario è pure il limite in
cui è mantenuta, equivalendo a quella che
il Ministero presentò per lo stesso oggetto
nello scorso anno, non istruiva de' varj diuopo
di addurre maggiori e nuovi argomenti
per dimostrare l'opportunità della legge
in discorso cui si lusinga venga da V. M.
dato favorevole voto.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec, ec.

Sulla proposizione del Ministro della Marina.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

— Del. Unico —

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare al Parlamento un Progetto di Legge per una leva ordinaria di Duecento cinquanta Marinari da farsi nel corrente anno e di sostenere la discussione.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

— Torino il Aprile 1864. —

Vittorio Emanuele

Luigi Abbadino

Progetto Legge

Articolo Unico

Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno una leva ordinaria
di fucilli marittimi non eccedente il numero di Duecento =
= Cinquanta da destinarsi in servizio permanente al Corpo Reale
Equipaggi nei limiti della forza per esso stabilita.

CAMERA DEI DEPUTATI**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

LISIO, PIACENZA, BURAGGI, MICHELINI A., CORSI,
RICCI, D'ALBERTI*sul progetto di legge presentato dal Ministro della Marina
nella tornata delli 12 aprile 1854***Leva ordinaria di Marinari pel 1854.**

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

L'ordinaria leva annuale de' marinai non suole esser sempre eguale in numero, proporzionandosi alle deficienze che occorrono nell'annata pel congedo di coloro che hanno compiuto i termini del loro servizio. Suo scopo precipuo è quello di mantenere un corpo d'uomini ammaestrati nel maneggio delle armi, e dell'artiglieria, non solo per quanto è indispensabile alle esigenze dell'attuale servizio, ma che inoltre presenti i quadri sufficienti allo sviluppo d'una forza maggiore, ove circostanze straordinarie possano richiederlo.

Egli è perciò che scorgendosi dall'esposizione del Ministro come la forza presente possa sul finire dell'anno andar scemata di tre

(83-A)

cento venti uomini, parve a prima giunta troppo scarso il numero richiesto di soli duecento cinquanta. Ma dalle nozioni assunte risultò che l'apparente deficienza è abbondantemente supplita dai volontari, e dai novizi, o marinai di quarta classe, che compiuti gli anni 18, vengono passati nel Corpo degli Equipaggi quand'abbiano la necessaria attitudine.

Risultando perciò provveduto a quanto può occorrere, la Commissione vi propone l'adozione dell'articolo proposto dal Ministro della Marina.

VINCENZO RICCI *Relatore*

1881 by Francis & Taylor

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell' anno una leva ordinaria d'inscritti marittimi non eccedente il numero di duecento cinquanta, da destinarsi in servizio permanente al Corpo Reale Equipaggi nei limiti della orza per esso stabiliti.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(83-A)

Articolo unico.

Identico al qui contro.

annuito nella seduta del 5 maggio 1858.

Pillati

Progetto di legge.

17° 85

presentato dal Ministro della Marina
nella Camera del 12 Aprile 1896

Legge ordinaria di ^{marina} inguelli marittimi per 1896.